

Avv. Federica Anzalone

Via M.R. Imbriani n. 74 – 95128 Catania

cell. 3288834426

federicaa82@gmail.com

Federica.anzalone@pec.ordineavvocaticatania.it

TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA

in funzione di Giudice del Lavoro

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

con domanda cautelare ex art 700 c.p.c.

ed

istanza di notificazione per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c

PER: **Sig.ra PRINCIPATO GIOVANNA**, c.f. PRNGNN87L52C351D, nata il 12/07/1987 a Catania, residente in San Pietro Clarenza (CT) in via Ugo Foscolo n. 4 int. 3, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell'avv. Federica R. Anzalone (nzlfr82p57c351u), Pec federica.anzalone@pec.ordineavvocaticatania.it, la quale la rappresenta e difende giusta procura rilasciata in foglio separato e spillato al presente atto tale da intendersi parte integrante allo stesso, e dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata,

-ricorrente-

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del Ministro *pro-tempore*, con sede in Roma Via Trastevere n. 76/a, c.f. 80185250588,

- **U.S.R. Sicilia**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Palermo, Via Fattori 60, C.F. 80018500829,

– **U.S.R. per la Sicilia - Ambito Territoriale per la provincia di Catania, ufficio settimo**, in persona del legale rappresentate *pro tempore*, con sede in Catania, Via Pietro Mascagni n. 52, C.F. 80008730873;

tutti elettivamente domiciliati *ex legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con sede in Catania, Via Vecchia Ognina n. 149, PEC: ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it

- resistenti-



NONCHE'

- eventualmente, nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella terza fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale ATA – per i profili AA (Assistente Amministrativo) AT (profilo di assistente tecnico) e CS (per il profilo di Collaboratore Scolastico) valide per il triennio 2021/2024 e 2024/2027

-controinteressati-

OGGETTO:

ANNULLAMENTO E/O DISAPPLICAZIONE del D.M 89/2024 del 21.5.2024 e del precedente D.M. 50/21, nonché del D.M. 640/2017 e dell'art 2 comma 6 del D.M. 235 dell'1 aprile 2014, relativi alle domande di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie del personale A.T.A. , nella parte in cui stabiliscono che “il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina”

E CONSEGUENTEMENTE L'ACCERTAMENTO, IL RICONOSCIMENTO E L'ATTRIBUZIONE DEL MAGGIOR PUNTEGGIO NELLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO DEL PERSONALE ATA PROFILI **AA – AT -CS** , per il servizio militare di leva obbligatorio e/o servizio civile

FATTO

- la ricorrente, tempestivamente, ha presentato tramite il portale telematico ai sensi del DM n. 50 del 03.03.2021 e del successivo DM n. 89 del 21.5.2024, domanda di aggiornamento della III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA - profilo di Assistente Amministrativo , Operatore Scolastico e *Collaboratore Scolastico*- valide per il triennio 2021/24 e 2024/27 .

- Nelle graduatorie definitive pubblicate dai singoli Istituti scolastici, la ricorrente riportava i seguenti punteggi:

Nominativo	Profilo	Punteggio riconosciuto per ogni profilo
Principato Giovanna	AA-CS-OS	0,55



giusta scheda di valutazione titoli in atti (**cfr. all.ti nn. 1**).

- Il punteggio assegnato alla ricorrente, per ciascuno dei profili professionali non è corretto, in quanto l'amministrazione ha erroneamente valutato il titolo di servizio civile, in relazione al decreto di aggiornamento/inserimento delle graduatorie di III^a fascia di circolo e di istituto n. 50/2021 e del successivo n.89/24, che ha introdotto la differente valutazione del titolo a seconda se il servizio sia stato prestato in costanza di nomina o meno; in particolare, l'Allegato A, punto A) stabilisce che ***"Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego , sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego , sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva"***; conseguentemente, nelle rispettive tabelle di valutazione dei titoli, per i singoli profili è previsto il punteggio di **0,60** (ossia 0,05 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg) **per il servizio non in costanza di nomina** perché equiparato a quello prestato nella medesima qualifica, e di **6,00 per il servizio** (ossia 0,50 per ciascun mese di servizio o frazione superiore a 15 gg) **prestato in costanza di impiego** perché equiparato al servizio svolto presso le amministrazioni statali.

Ebbene, la distinzione tra costanza di nomina o meno posta dal Ministero contrasta palesemente con i disposti normativi, anche di rango costituzionale, che non sanciscono distinzioni, ma considerano il servizio di leva ed il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva, validi a tutti gli effetti.

Tutto ciò premesso in fatto, la ricorrente agisce in giudizio per ottenere il legittimo punteggio, con la conseguente corretta collocazione nella graduatoria di terza fascia del personale ATA -profilo di *Assistente Amministrativo, Assistente tecnico, Operatore Scolastico e/o Collaboratore Scolastico*, pubblicate dai rispettivi Istituti scolastici valide per il triennio 2021/2024 e successivo 2024/2027, per le seguenti ragioni che si espongono in



DIRITTO

1) Sulla giurisdizione del Giudice Ordinario.

Preliminarmente sembrano opportune brevi considerazioni sulla giurisdizione del Giudice del Lavoro a decidere la presente controversia.

Sul punto deve evidenziarsi che la giurisprudenza è pacifica nell'affermare che in materia di graduatorie permanenti del personale della scuola e con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento nelle stesse, ai sensi del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (*cfr. Cass. civ., Sez. Unite, ordinanza n. 16756 del 23.07.2014; Cass. civ., Sez. Unite, n. 3032/2011*).

La controversia in questione non inerisce a procedure concorsuali, ma al corretto posizionamento in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili e dunque all'accertamento del diritto del singolo al riconoscimento del giusto punteggio da assegnare al titolo posseduto, diritto gli scaturisce direttamente dalla normativa primaria eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che preclude la corretta valutazione del titolo e non l'annullamento di un atto amministrativo generale o di un regolamento ministeriale. (*Cassazione, Sezioni Unite civili, Ordinanza 9 dicembre 2019 n. 32112; si veda anche Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 3-21 maggio 2014 n.11229*)

Recentemente la Corte d'Appello di Milano, con sentenza n. 500 del 2 maggio 2023 ha confermato la giurisdizione del Giudice Ordinario in ordine alle vertenze riguardanti le graduatorie di istituto.

Infine, sulla questione, il DM 50/21 all'art. 8, comma 4° e n. 89/24 prevedono che la graduatoria è impugnabile con ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

Per quanto esposto, non vi è dubbio che nel caso di specie la giurisdizione spetti al Tribunale adito, in funzione di Giudice del lavoro.



2) Illogicità manifesta dell'Allegato A punto A) del DM n. 50/2021 e del successivo DM 89/24 relativamente al servizio militare.

Nel merito, si eccepisce l'invalidità per illogicità e contraddittorietà manifesta della disposizione ministeriale di cui all'Allegato A punto A) del DM n. 50/2021 e del successivo DM 89/24, che assegna un punteggio differente a seconda se il servizio militare e/o civile sia stato prestato in costanza di nomina o meno, e ciò in quanto il servizio di leva non può essere prestato in costanza di impiego.

Quanto sopra è statuito dal DPR del 9 maggio 1994 n. 487 che, all'art. 2, comma 7-*bis* (comma in vigore fino al 13 luglio 2023 ai sensi del DPR n. 82 del 16.06.2023) dispone che *“I cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva devono comprovare di essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo”* e dall'art. 3 *“requisiti generali di ammissione”* lett. d), del d.m. 50/2021 che prevede che gli aspiranti debbano essere in regola con l'obbligo di leva, pena l'inammissibilità della domanda.

Infine, anche l'art. 2111 del c.c. dispone che *“La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva **risolve** il contratto di lavoro”*.

Alla luce di ciò è evidente il contrasto tra la normativa ministeriale e la disciplina di cui sopra; ed infatti, se un soggetto di sesso maschile non può accedere ai pubblici impieghi prima di aver adempiuto l'obbligo di leva, pena la risoluzione del contratto di lavoro se è chiamato alle armi, è impossibile che il servizio militare possa essere espletato in costanza di nomina.

Sul punto, si rileva che solo con la legge 226/2004 la leva è stata sospesa, rimanendo comunque soggetti all'obbligo solo i nati, di sesso maschile, entro l'anno 1985.

La giurisprudenza in ordine alla suddetta questione ha riconosciuto il diritto al punteggio pari a **6** per il titolo di servizio agli aspiranti (di sesso maschile) che agirono in giudizio contro il Ministero che, successivamente all'abolizione dell'obbligo di leva, iniziò ad assegnare al titolo un punteggio ridotto di 0,60 anziché di 6 **sul presupposto errato che il servizio di leva non fosse stato espletato in costanza di nomina.** (vedi *sent. Trib. Alba*,



n. 19/2013 del 19.06.2013-; all. n. 11 -sent. Trib. Monza, n. 812/2013 del 19.11.2013-; all. n. 12 -sent. Trib. Saluzzo del 12.09.2012-).

Per tale motivo, si insiste nell'illegittimità della disposizione amministrativa.

3) Violazione dell'art. 569, comma 3, del D. Lgs. n. 297/1994.

Violazione dell'art. 485 del D.Lgs. n. 297/1994.

Violazione dell'art. 2050, commi 1 e 2 del D.lgs. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare).

Violazione del Regolamento sulla modalità di conferimento delle supplenze di cui DM n. 201 del 25 maggio 2000, pubblicato in G.U. il 20 luglio 2000 n. 168.

Violazione dell'art. 52, comma 2, della Costituzione.

Violazione dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e DPR 9 maggio 1994 n. 487.

La disposizione ministeriale, che differenzia la valutazione del titolo a seconda se il servizio militare e il servizio civile siano stati prestati in costanza di nomina o meno, contrasta apertamente con il disposto dell'art. 569, comma 3, del D. Lgs. n. 297/1994 -Testo Unico della scuola che, per il personale ATA, dispone: "**Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti**".

La norma contenuta al terzo comma dell'art. 569 del D.Lgs. 297/1994, avendo una portata assolutamente generale, va senza dubbio applicata anche alle graduatorie che - seppur non si qualificano come concorsi - sono selezioni "*latu sensu*" concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro (cfr. Corte Cass. 8/02/2011, n. 3032; Cass.civ. Sez. lavoro Ord., 02/03/2020, n. 5679 -rv. 657513-02-). Conseguentemente "(...) comporta che il riconoscimento del servizio debba necessariamente essere applicato anche alle graduatorie, onde evitare che chi ha compiuto il proprio dovere verso la nazione si trovi poi svantaggiato nelle procedure pubbliche selettive (...)"(cfr. TAR Lazio, n. 6421/2008, 8 luglio 2008).

L'art. 485, comma 7, del D. Lgs. 297/1994, per il personale docente, conferma altresì la "**validità a tutti gli effetti del servizio militare e del servizio civile**".



Sul punto, il Consiglio di Stato ha sancito che “l’art. 485, comma 7, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 prevede che il servizio militare di leva o per richiamo e il servizio sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti. **La norma di portata generale** non può essere oggetto di restrizione interpretativa” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, sent. 18.09.2015 n. 4343; vedi anche TAR Lazio, Roma, Sez. III Bis, 29.01.2010 n. 1178).

Tale disciplina si applica anche al personale scolastico incluso nelle graduatorie di circolo e di istituto, grazie all’art. 541, comma 2°, del D.Lgs. n. 297/1994 secondo cui “Per quanto non espressamente previsto nel presente capo, al personale docente non di ruolo, si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente Testo Unico riferite ai docenti di ruolo.

Ma v’è di più.

L’art. 62 della legge 312/1980 prevede espressamente “(...) la valutazione del servizio militare **secondo criteri che dovranno essere uniformi sia nei confronti del personale docente di ogni grado e ordine di scuola sia nei confronti del personale educativo sia di quello non docente.**

Il “ **Regolamento** recante norme sulla modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell’art.4 della legge 3 maggio 1999, n 124”, pubblicato in G.U. il 20 luglio 2000 n. 168, (DM n. 201 del 25 maggio 2000 -emanato ai sensi dell’art. 4, comma 5, della L. 124/1999 e che **va applicato anche al personale ATA**, incluso nelle medesime graduatorie per le supplenze di terza fascia di circolo e d’istituto, giusto art. 4, comma 11, della stessa legge 3 maggio 1999 n 124 -) **all’allegato A, Punto E nn. 10, 1 e 2, non opera distinzioni tra servizio prestato in costanza di nomina o meno e statuisce che il servizio militare è valutato “come servizio di prima fascia solo in una graduatoria a scelta dell’interessato e come servizio di seconda fascia in eventuali altre graduatorie”.**

Dalla lettura dell’art. 2050, commi 1 e 2, del D.Lgs. 66/2010 rubricato “Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici”, in combinato disposto con gli artt. 569 e 485 del D.Lgs. 297/1994, e con l’art. 52, comma 2, della Costituzione, si evince



chiaramente che “*chi sia chiamato ad un servizio nell’interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell’utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi*”.

In conclusione, dunque, dall’esame della suddetta normativa e dei principi sopra enunciati, non vi è dubbio che all’intero sistema scolastico vada applicato il generale principio secondo cui **il servizio militare ed il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili in ogni settore.**

Granitica è anche la recente giurisprudenza che riconosce il punteggio pieno di 6 per ogni anno di servizio militare o anche per il servizio civile, prestato non in costanza di nomina (cfr. sentenza Trib. Bergamo n. 283_22 del 11.05.22; sentenza Trib. Busto Arsizio n. 63_23 del 20.02.23; sentenza Trib. Caltanissetta n. 247_23 del 20.07.23; sentenza Trib. Como n. 33_2023 del 02.02.23; sentenza Trib. Cosenza n. 2195_2022 del 21.12.22; sentenza Trib. Ferrara n. 116_22 del 15.11.22; sentenza Trib. Ferrara n. 117_22 del 15.11.22; sentenza Trib. Foggia n. 1629_23 del 09.05.23; sentenza Trib. Forlì n. 98_23 del 23.05.23; sentenza Trib. Marsala n.53_2023 del 31.01.23; sentenza Trib. Milano n. 1696_22 del 30.06.22; sentenza Trib. Padova n. 683_2022 del 20.12.22; sentenza Trib. Piacenza n. 45_23 del 21.03.23; sentenza Trib. Piacenza n. 55_23 del 18.04.23; sentenza Trib. Piacenza n. 80_23 del 30.05.23; sentenza Trib. Potenza n. 259_23 del 30.03.23; sentenza Trib. Roma n. 1852_23 del 22.02.23; sentenza Trib. Roma n. 2915_23 del 21.03.23; sentenza Trib. Roma n. 4561_23 del 04.05.23; sentenza Trib. Roma n. 6878_23 del 03.07.23; sentenza Trib. Trapani n. 42_2023 del 25.01.23; Sentenza Trib. Rimini n. 253_2023; Sentenza Trib. Rimini n. 255_2023; sentenza Trib. Roma n. 6687 del 23.6.2023; Sentenza Trib. Avellino n. 675_23; Sentenza Trib. Busto Arsizio n. 312_23 del 09.10.23; Sentenza Trib. Foggia n. 2895_23; Sentenza Trib. Benevento n. 955_23 del 17.10.23; sentenza Trib. Marsala n. 751_2023 del 24.10.2023; Sentenza n. 157_23 Trib. Pordenone; sentenza Trib. di Catania n. 4401/2023 del 03.11.2023; sentenza Trib di Catania n. 4402/2023 del 03.11.2023; sentenza Trib. di Caltanissetta n. 371_23 del 21.11.2023; Sentenza Trib. Tivoli n. 1933_2023 del 29.11.2023; Sentenza Trib. Tivoli n. 1931_2023 del 29.11.2023; dispositivo sentenza Trib. Pordenone n.



6_24 del 11.01.24; Sentenza Tribunale di Potenza n. 73_2024; Sentenza Tribunale di Lucca n. 81_2024 del 12.02.2024; Sentenza Tribunale di Nola n. 743_2024 del 20.02.2024).

Anche il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 5408/2021 del 01.10.2021, ha accolto l'istanza cautelare e a seguito di essa l'Amministrazione ha *“rideterminare in aumento il punteggio in graduatoria”* attribuendo agli istanti un punteggio *“pari a 6”* punti per il periodo di leva, anche se svolto non in costanza di nomina, consentendo di addivenire, in ragione della migliore collocazione in graduatoria, alla stipula di contratti di supplenza, con conseguente consolidamento della loro condizione professionale; nell'ambito dello stesso procedimento (REG. RIC n. 7657/2021) il Consiglio di Stato, nella motivazione della sentenza n. 1720/2022 del 10.03.2022, non condivide l'interpretazione del Ministero secondo cui *“...soltanto il servizio di leva o i servizi assimilati prestati in costanza di rapporto di lavoro potessero essere valutati con attribuzione di punti 6 per l'anno intero, mentre tale punteggio non spettasse a coloro che avevano espletato il servizio non in costanza di nomina”*. (cfr. CDS, Sez. VI, n. 5196 del 24.09.2021; vedi anche CDS, sentenza n. 266/23 del 09.01.2023; CDS, sentenza n. 1720/22 del 10.03.2022; CDS, sentenza n. 3286/22 del 27.04.2022; CDS, sentenza n. 7383/22 del 23.08.2022).

Infine, si evidenzia ulteriormente che la previsione ministeriale di cui sopra contrasta, altresì, con il disposto dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, secondo cui: *“Per amministrazioni pubbliche si intendono **tutte le amministrazioni dello Stato**, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, ...”*.

La suddetta disposizione legislativa considera senza dubbio alcuno *“amministrazioni pubbliche”* tutte le amministrazioni dello Stato senza alcuna differenza, rendendo illegittima l'operato dell'Amministrazione che valuta in modo differente i titoli, non avendo sul punto alcuna discrezionalità.

Pertanto, s'insiste nell'accoglimento della domanda proposta, riconoscendo alla ricorrente il diritto per il servizio prestato al riconoscimento e all'attribuzione del punteggio



pieno con conseguente rideterminazione del punteggio totale assegnato in graduatoria come, qui, di seguito specificato:

Nominativo	Profilo	Punteggio riconosciuto per ogni profilo	Punteggio da riconoscere per ogni profilo
Principato Giovanna	AA-CS-OS	0,55	5,5

ISTANZA CAUELARE

Nella suddetta situazione non vi è dubbio che ricorrono i presupposti cautelari di cui all'art. 700 c.p.c. ed in particolare:

Sul Fumus boni iuris

Il suddetto requisito è rappresentato da quanto sin qui esposto e comprovato a mezzo della produzione documentale effettuata per cui la domanda appare di tutta evidenza fondata e meritevole di accoglimento anche alla luce della soprarichiamata giurisprudenza.

Sul periculum in mora.

La ricorrente in forza dell'errata determinazione del punteggio assegnato, si è collocata nuovamente in una posizione inferiore rispetto a tutti gli altri soggetti collocati nella nuova graduatoria relativa al triennio 2024/2027.

I tempi di un ordinario procedimento di merito, finalizzato all'accertamento della condotta discriminatoria attuata, mal si concilierebbero con la tutela della posizione giuridica della ricorrente, in quanto i tempi necessariamente lunghi del giudizio ordinario non solo determinerebbero il permanere di una situazione antiggiuridica, ma pregiudicherebbero il diritto della ricorrente eventualmente ancora disoccupata, di partecipare alla selezione e trovare un, seppur precario, impiego e quindi una fonte immediata di reddito (Vedi Tribunale di Messina sez lavoro del 16.7.2020 n. 13583/20).

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 150 e ss C.P.C

Con riferimento alla notifica ai controinteressati, si osserva che, nel rispetto del principio del contraddittorio, il ricorso introduttivo del presente giudizio deve essere notificato a tutti coloro che sono inseriti nelle graduatorie di terza fascia di istituto della Provincia di



Catania per il personale ATA ed i collaboratori Scolastici, vigenti per gli anni 2024-2027, potenzialmente controinteressati siccome figuranti in detta graduatoria e passibili di essere pregiudicati dall' eventuale accoglimento della domanda proposta.

Tuttavia, la notifica del ricorso nei modi ordinari nel caso di specie sarebbe impraticabile o comunque oltremodo gravosa ed onerosa, non essendo possibile individuare il novero effettivo dei controinteressati, dovendo ritenersi tali i docenti già inseriti nonché altri eventuali aspiranti, nonché reperire residenze e domicili certi nei tempi ristretti previsti dal rito cautelare.

Tra l'altro, in ragione del numero consistente di possibili contraddittori e della quasi impossibilità di identificarli tutti e reperire i relativi dati anagrafici, la notifica ordinaria risulterebbe inidonea allo scopo.

Invece, l'applicazione delle forme alternative di notifica previste dall'art. 150 c.p.c. e ss nel caso di specie sarebbe giustificata anche dall'urgenza, oltre che dal numero dei soggetti destinatari della notifica e dalla impossibilità di essere identificati.

Per tali motivi, la notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. si rende opportuna e necessaria.

Tutto ciò premesso e ritenuto, la sottoscritta, nell'interesse del ricorrente, fa

istanza

a codesto On.le Tribunale affinché, verificati i presupposti di fatto per l'applicazione dell'art. 150 cod. proc. civ.,

voglia

autorizzare la notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c., nei modi e nei tempi che il Giudicante ritiene più opportuni al caso di specie per portare a conoscenza i possibili controinteressati/litisconsorti, dai individuarsi in tutti i soggetti potenzialmente lesi, il contenuto del presente ricorso e del successivo provvedimento del Giudice.

Per quanto sopra esposto, la ricorrente ut supra rappresentata, difesa e domiciliata,

CHIEDE



All'III.mo Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza di discussione, con assegnazione dei termini di legge per la notificazione del presente ricorso e del pedissequo decreto ex art. 150 c.p.c. nei termini che riterrà più opportuni al caso di specie, accolga le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'III.mo Sig. Giudice adito, *contrariis reiectis*:

- in via principale e cautelare, per i gravissimi pregiudizi subiti e subendi, anche *inaudita altera parte*, avuto riguardo alle ragioni d'urgenza di cui al presente ricorso, in conseguenza del pregiudizio grave ed irreparabile prospettabile e derivante alla ricorrente, o in subordine, previa fissazione di udienza *ad hoc*, accertata la sussistenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c. del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*:

a) ritenere, accertare e dichiarare, per ogni singolo profilo di pertinenza della ricorrente indicato nel ricorso, il diritto al maggior punteggio spettante per il titolo di servizio svolto come indicato in parte narrativa; e per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente, Ministero dell'istruzione ed uffici periferici interessati, Ufficio scolastico regionale della **Sicilia**, Ambito territoriale di **Catania**, nonché le PP.AA. resistenti ciascuna per quanto di competenza, di porre in essere/adottare tutti i provvedimenti volti a rettificare il punteggio integrale erroneamente riconosciuto e conseguentemente ad attribuire alla ricorrente, nelle graduatorie valide per il 2024/2027 e successive, il corretto punteggio come specificato in parte narrativa, tale da consentirle di essere assunta negli istituti indicati in domanda per l'anno scolastico in corso e per quelli successivi;

- nel merito, e nella denegata ipotesi in cui il Giudice non accolga la domanda cautelare per difetto dei presupposti di legge, ritenere, accertare e dichiarare, per ogni singolo profilo di pertinenza della ricorrente come in parte motiva, il diritto al maggior punteggio spettante per il titolo di servizio svolto come indicato in parte narrativa; correggendo, di conseguenza, il punteggio nella graduatoria 2024- 2027 e successive;

- e per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente, Ministero dell'istruzione ed uffici periferici interessati, Ufficio scolastico regionale della **Sicilia**, Ambito territoriale di **Catania**, nonché le PP.AA. resistenti ciascuna per quanto di competenza, di porre in



essere/adottare tutti i provvedimenti volti a rettificare il punteggio integrale erroneamente riconosciutogli e conseguentemente ad attribuire alla ricorrente, nelle graduatorie valide per il 2024/2027 e successive, il corretto punteggio come specificato in parte narrativa, tale da consentirgli di essere assunto - con il nuovo punteggio ottenuto - negli istituti indicati in domanda per l'anno scolastico in corso e per quelli successivi;

Con vittoria di spese e compensi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore distrattario ex art. 93 c.p.c.

Ai sensi del D.P.R. 30.05.2002 n. 115 e succ. modif. si dichiara che il valore della presente causa è indeterminato e che la ricorrente è titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF per l'anno 2022 non superiore al triplo dell'importo previsto dall'art. 76 del DPR n. 115/2002 (come da documentazione versata in atti).

Pertanto, all'atto del deposito del ricorso non sarà versato alcun contributo unificato, impegnandosi a comunicare eventuali variazioni reddituali sino alla definizione del giudizio.

Si allegano:

- 1) scheda di valutazione titoli;
- 2) attestato servizio civile;
- 3) D. M. del 21/05/2024 n. 89/2024;
- 4) Autodichiarazione redditi
- 5) Documento Identità.
- 6) Copia della Graduatoria III Fascia d'istituto Assistente amministrativo

Catania lì 19/12/24

Avv. Federica Anzalone

